

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 13/2026

Nuovo accesso al Registro dei Titolari Effettivi

L'art. 21 del D.Lgs 231/2007 ha introdotto, in capo:

- alle imprese dotate di personalità giuridica;
- alle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 3661/2000;
- ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali;
- agli istituti giuridici affini ai trust;

l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi, ai fini della loro conservazione in un'apposita sezione ad accesso riservato (c.d. Registro dei titolari effettivi).

In attuazione dell'art. 21, comma 5 del D.Lgs 231/2007:

- che demanda al MEF il compito di regolamentare, di concerto con il MISE (oggi MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy) le modalità di comunicazione dei dati sui titolari effettivi al Registro delle Imprese;
- è stato emanato il D.M. n. 55 del 11.03.2022.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'08.07.2026 è stato poi pubblicato il D.Lgs 122/2026, che recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 (Sesta Direttiva Antiriciclaggio – c.d. AMLD6) relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e modifica e abroga la Direttiva (UE) 2015/849.

Il decreto, quindi, ridisegna le modalità di accesso al Registro dei titolari Effettivi.

MILANO

Via Visconti di Modrone 2 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Via Gabba 7 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it

www.vrastudio.it



FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 13/2026

Le tre categorie di accesso

Il nuovo impianto normativo individua tre distinte categorie di soggetti abilitati a consultare i dati sulla titolarità effettiva, con modalità e livelli di informazione differenziati:

• **Autorità pubbliche (art. 21-bis)**: tra queste, a titolo esemplificativo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Unità di Informazione Finanziaria, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità Giudiziaria e le corrispondenti autorità europee (tra cui Europol ed Eurojust). Per questi soggetti l'accesso è immediato, diretto e non richiede comunicazione preventiva al titolare effettivo interessato.

• **Soggetti obbligati antiriciclaggio (art. 21-ter)**: banche, intermediari finanziari, assicuratori e professionisti (commercialisti, avvocati, notai) tenuti agli obblighi antiriciclaggio ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2007. L'accesso è subordinato ad accreditamento presso la Camera di Commercio territorialmente competente, con obbligo di segnalare tempestivamente le incongruenze eventualmente riscontrate tra i dati di Registro e le verifiche svolte in sede di adeguata verifica della clientela.

• **Soggetti con legittimo interesse (art. 21-quater)**: giornalisti ed editori, enti del terzo settore, ricercatori, nonché operatori economici che debbano verificare l'affidabilità di una controparte, previa valutazione caso per caso da parte della Camera di Commercio. L'accesso per questa categoria è limitato a un set ridotto di informazioni (nominativo, mese e anno di nascita, Paese di residenza, cittadinanza e condizione di qualificazione come titolare effettivo).

Le tutele per i titolari effettivi

Il decreto introduce (art. 21-sexies) la possibilità per la Camera di Commercio di limitare o escludere

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 13/2026

l'accesso ai dati in circostanze eccezionali, quando la consultazione esporrebbe il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, violenza o intimidazione, nonché quando il titolare effettivo sia un minore o una persona priva di capacità di agire. Chi ritenga di trovarsi in una di queste condizioni potrà presentare motivata richiesta di limitazione dell'accesso.

. Raccolta delle informazioni	Per le finalità perseguite dal D.Lgs 231/2007 - dettato in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - le imprese dotate di personalità giuridica, nonché le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela
Comunicazione delle persone giuridiche	L'art. 21 del D.Lgs 231/2007, in esito alle abrogazioni operate dal D.Lgs 122/2026, stabilisce che le imprese dotate di personalità giuridica e tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., al pari delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 c.c.8
Comunicazione dei Trust e istituti giuridici affini	Ai sensi dell'art. 21, comma 3 anche i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali ⁹ , nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'art. 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 13/2026

esenzione da imposta di bollo, al Registro delle Imprese, ai fini della relativa conservazione, L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 codice civile.

Operatività

Ai fini della sua concreta operatività, il D.lgs è in vigore dal 23 luglio 2026 ma occorre attendere alcuni provvedimenti operativi.

- 1) Un Decreto del MIMIT – da adottare entro 60 giorni dal 23/07/2026 dovrà aggiornare le 1) specifiche tecniche per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva per adeguarle a quanto previsto in ordine alla comunicazione delle circostanze eccezionali che potrebbero precludere l'accesso;
- 2) entro la medesima data, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dovrà essere aggiornato il disciplinare tecnico previsto dall'art. 11 comma 3 del D.M. 55/2026;
- 3) successivamente all'adozione dei suddetti provvedimenti, infine, il MIMIT dovrà sancire l'operatività del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del D.Lgs 122/2026.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Villa Roveda Associati